



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

## SPAZIO AZIENDE – febbraio 2010

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Modifica quantità indicata nella bolla di accompagnamento</b>	È legittimo l'accertamento induttivo ai fini IVA effettuato nei confronti dell'impresa destinataria della merce qualora sulle bolle di accompagnamento la quantità della stessa risulti "alterata". È infatti plausibile ritenere che tale impresa "sia compartecipe della illecita operazione in quanto principale beneficiario della conseguente sottofatturazione della fornitura e correlativa elusione di IVA".
<b>Sentenza Corte Cassazione 16.12.2009, n. 26340</b>	
<b>TOSAP e cartelloni pubblicitari</b>	I cartelloni pubblicitari, se scontano l'imposta di pubblicità, non sono soggetti a TOSAP. Tale principio è applicabile ancorché l'imposta di pubblicità, non versata dal contribuente, venga riscossa coattivamente. Infatti, considerato che "l'imposta di pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico ... non vi è ragione perché questa situazione muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente".
<b>Sentenza Corte Cassazione 8.1.2010, n. 105</b>	
<b>Grandi imprese di servizi e trasmissione telematica corrispettivi</b>	In merito all'estensione anche alle imprese di servizi (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande), disposta con dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 12.3.2009, della facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, in precedenza riservata alle sole imprese operanti nella grande distribuzione commerciale, è stato tra l'altro chiarito che: <ul style="list-style-type: none"><li>– l'impresa deve essere in possesso dei requisiti dimensionali e di pluralità di punti vendita previsti dalla norma;</li><li>– la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al mese di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o in un giorno festivo, l'invio può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.</li></ul>
<b>Circolare Agenzia Entrate 25.1.2010, n. 2/E</b>	
<b>Detrazione 55% e cumulabilità con altre agevolazioni</b>	Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008, dall'1.1.2009 la detrazione del 55% non è cumulabile con le erogazioni, da parte dell'Unione europea, delle Regioni e degli Enti locali, di somme di qualunque natura, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 26.1.2010, n. 3/E</b>	

## COMMENTI

### LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009 E IL VISTO DI CONFORMITÀ

Dal 2010 sono state introdotte alcune restrizioni alla compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale. In particolare, la compensazione:

- ➔ per **importi superiori a € 10.000 annui** può essere effettuata, **esclusivamente attraverso i servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate, **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**;
- ➔ per **importi superiori a € 15.000 annui** è necessario il **rilascio del visto di conformità**.

Il limite alla compensazione si riferisce all'importo del **credito utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale**. Di conseguenza, in presenza di un credito IVA 2009 pari, ad esempio, a € 50.000, lo stesso può essere utilizzato in **compensazione nel mod. F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale** fino all'ammontare di € 10.000. Raggiunto tale limite, **ogni ulteriore compensazione** può avvenire dal giorno 16 del mese successivo **a quello di presentazione del mod. IVA 2010**.

Pertanto, per **poter compensare, a decorrere dal 16.3.2010, il credito IVA 2009** nel mod. F24 con debiti tributari / contributivi per **importi superiori a € 10.000** dovrà essere **presentata la dichiarazione IVA relativa al 2009 entro il 28.2.2010**. Se la presentazione avviene nel mese di marzo, la compensazione sarà possibile soltanto dal 16.4.2010, e così via.

Se il contribuente intende compensare somme **superiori a € 15.000**, la dichiarazione deve essere dotata del **visto di conformità**.



**L'obbligo** di apposizione del visto di conformità **non sussiste** con riguardo all'istanza trimestrale (mod. IVA TR), ancorché l'importo del credito IVA compensabile sia superiore a € 15.000.

ESEMPIO N. 1	
Credito IVA 2009	€ 14.000
⇒ di cui destinato alla compensazione nel mod. F24	€ 12.000
Limitazioni alla compensazione	SI
<b>Presenza visto di conformità</b>	<b>NO</b>

ESEMPIO n. 2	
Credito IVA 2009	€ 30.000
⇒ di cui destinato in compensazione nel mod. F24	€ 25.000
Limitazioni alla compensazione	SI
<b>Presenza visto di conformità</b>	<b>SI</b>



Le nuove regole, compreso **l'obbligo di ottenere il rilascio del visto di conformità, non si applicano alla compensazione** del credito IVA in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo. Pertanto, l'esposizione nel mod. F24 di una compensazione "IVA con IVA" non concorre al raggiungimento né del "tetto" di € 10.000 né di quello di € 15.000.

#### SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente, ai fini della compensazione del **credito annuale IVA superiore a € 15.000**, può **ottenere il rilascio del visto di conformità** da parte di uno dei seguenti soggetti:

- ◆ dottore commercialista / esperto contabile;
  - ◆ consulente del lavoro;
  - ◆ perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA
  - ◆ responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.
- } abilitato alla trasmissione telematica

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione **anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli**.

Ai fini del rilascio del visto i predetti soggetti devono **tenere le scritture contabili e predisporre la dichiarazione**. Ciò si realizza anche quando le stesse sono tenute / predisposte:

- ➔ **direttamente dal contribuente;**
- ➔ da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- ➔ a condizione che tali attività siano eseguite sotto il loro diretto controllo e responsabilità.

<h2 style="margin: 0;">SCADENZARIO</h2> <h3 style="margin: 0;">Mese di FEBBRAIO</h3>
--

<b>Venerdì 5 febbraio</b>	
<b>RICAPITALIZZAZIONE SOCIETÀ CON TASSAZIONE AGEVOLATA</b>	Termine ultimo per il perfezionamento degli aumenti di capitale di società di capitali e di persone, mediante conferimenti da parte di persone fisiche, per poter beneficiare della “detassazione della capitalizzazione” per il periodo in corso ed i quattro successivi.

<b>Lunedì 15 febbraio</b>	
<b>Iva CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

<b>Martedì 16 febbraio</b>	
<b>Iva dichiarazioni d'intento</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>- Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2009 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.</li> </ul>
<b>Irpef RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>Irpef RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF Altre ritenute alla fonte</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>- utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa per il 2009 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell'anno 2009 e per l'anticipo, anche rateizzato, dell'anno 2010.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2009 (codice tributo 1713), nella misura dell'11%, considerato quanto già versato in acconto a dicembre 2009.

**Venerdì 19 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione, esclusivamente in via telematica, degli elenchi riepilogativi delle cessioni, degli acquisti e dei servizi intracomunitari, relativi a gennaio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile (*).
--	---

(\* ) L'Agenzia delle Dogane ha annunciato che il termine di presentazione sarà posticipato al giorno 25.

**Lunedì 22 febbraio**

<b>ENASARCO Versamento Contributi</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2009.
---	---

**Domenica 28 febbraio**

<b>SCUDO FISCALE</b>	Presentazione ad un intermediario (banca, Posta, SIM, ecc.) della dichiarazione riservata, da redigersi utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 14.9.2009, per la regolarizzazione / rimpatrio delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale"), fornendo la provvista per il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 6% delle attività indicate nella dichiarazione.
----------------------	---

**Lunedì 1 marzo**

<b>Mod. Cud 2010</b>	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2009.
<b>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI</b>	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2009.
<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2009 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2009 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
<b>Iva COMUNICAZIONE DATI</b>	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2009. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2009 nel mese di febbraio al fine di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito annuale.
<b>Irap OPZIONE 2010 - 2012</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l'opzione per la determinazione, dal 2010, della base imponibile IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES (c.d. metodo "da bilancio").
<b>STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2009 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.